

ASSOCIAZIONE MUTUA CONSUMATORI

S T A T U T O

*(in vigore dal 3 ottobre 2020 a seguito delle modifiche
apportate)*

Art. 1 - Denominazione e natura

1.1 - E' costituita l'associazione **di promozione sociale** Mutua Consumatori **Ente del Terzo Settore**, qui di seguito indicata anche come "Associazione" e nelle comunicazioni pubbliche "MC **ETS**"; **nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono indicati gli estremi dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore.**

1.2 - L'Associazione è promossa da operatori e si richiama ai valori della Costituzione della Repubblica italiana, della mutualità e della sussidiarietà.

1.3 - L'Associazione ha durata illimitata e non persegue uno scopo di lucro, né direttamente né indirettamente; è indipendente da partiti politici; è laica e, in quanto tale, non legata a confessioni religiose; opera per fini di solidarietà sociale, privilegiando i cittadini svantaggiati sul piano economico e sociale, ed ha una struttura democratica e federale; svolge l'attività su tutto il territorio nazionale.

1.4 - L'Associazione non svolge attività commerciale; in particolare, non vende beni e/o servizi, non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

1.5 - **Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 117/17, articolo 5, l'Associazione esercita attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare la promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti.**

Art. 2 - Sede centrale e sedi locali.

2.1 - La sede legale dell'Associazione è in **Salerno, alla Via Domenico Scaramella n. 12, c/o Confunisco.**

2.2 - L'Associazione è organizzata su base regionale; ciascuna federazione regionale stabilisce la sua sede e può istituire sedi locali dell'Associazione.

Art. 3 - Fini

3.1 - L'Associazione persegue lo scopo di migliorare la qualità della vita dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, rappresentandone, difendendone e promuovendone i diritti, individuali e/o collettivi.

3.2 - In particolare, l'Associazione agisce per:

a) l'organizzazione degli associati, finalizzata a interloquire con le istituzioni competenti in materia; b) la costruzione di un sistema, radicato sul territorio, di assistenza e informazione ai cittadini, valorizzando anche il volontariato; c) la promozione della cultura audiovisiva e cinematografica attraverso la realizzazione di rassegne, festival, premi e laboratori di alfabetizzazione del pubblico, l'educazione all'immagine per e nelle scuole di ogni ordine e grado; d) la tutela della legalità nel mercato; e) la tutela della salute pubblica e della sicurezza, con particolare riferimento alle produzioni agro-alimentari, ittiche e farmaceutiche, ai servizi sanitari, d'igiene ed ambientali; f) la tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla loro eco-compatibilità, al risparmio energetico, al prezzo o alla tariffa; g) la diffusione della pratica della lealtà e della chiarezza nella pubblicità commerciale, nelle sue varie forme, contrastando le forme di pubblicità ingannevole; h) l'accessibilità del pubblico ai mezzi d'informazione di massa e l'uso pluralistico degli stessi; i) la tutela dei fruitori di servizi pubblici e/o di interesse pubblico, la promozione

delle carte dei servizi con standard di qualità, di efficienza e di rispetto della normativa a tutela dei lavoratori; k) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico; l) la tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori, degli investitori non istituzionali, degli assicurati e dei turisti; m) la prevenzione del ricorso all'usura; n) la tutela del diritto collettivo alla riservatezza dei consumatori e degli utenti; o) la vigilanza sulla diffusione e l'applicazione delle regole dell'economia di mercato, inclusa la libera concorrenza tra le imprese, la tutela dei marchi e il contrasto delle contraffazioni; p) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali; q) la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, incluse le Autorità di Garanzia; r) la promozione del ricorso a strumenti di conciliazione per risolvere controversie commerciali; s) la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di comunicazione quali, ad esempio, la telefonia, internet, la posta ordinaria ed elettronica, le telecomunicazioni, la stampa e le trasmissioni radiotelevisive; t) il diritto all'istruzione e

alla formazione professionale; u) la promozione dell'emanazione e/o dell'aggiornamento delle normative regionali nelle materie attinenti i diritti dei consumatori e degli utenti; v) la promozione dell'emanazione di provvedimenti amministrativi da parte degli enti locali e degli uffici pubblici in genere nelle materie attinenti i diritti e le tutele dei consumatori e degli utenti; w) la promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti, attraverso la diffusione ai consumatori e agli utenti di tutte le informazioni e le conoscenze utili per orientare comportamenti consapevoli e tutelare i loro diritti; z) la protezione dell'ambiente e la valorizzazione della natura, promuovendo l'uso razionale del suolo, delle risorse naturali e le produzioni ecosostenibili.

3.3 - Ai fini dell'art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Associazione opera nei seguenti settori: educazione e formazione; ambiente; cultura; ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale; tutela dei diritti; tutela dei lavoratori, delle categorie economiche e dei consumatori; tutela delle tradizioni locali e delle culture alimentari.

Art. 4 - Mezzi.

4.1 - L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; le attività di assistenza e tutela individuale sono svolte utilizzando le disponibilità volontarie dei soci con competenze specifiche o rivolgendosi a soggetti esterni convenzionati.

4.2 - Le attività dell'Associazione elencate nel precedente articolo sono svolte, a titolo esemplificativo, attraverso i seguenti strumenti: a) ricevimento e assistenza dei cittadini presso le sedi; b) organizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione e/o aggiornamento e/o orientamento, attività di ricerca e studio in genere, anche in collaborazione con scuole, sia pubbliche che private; c) redazione e diffusione di pubblicazioni informative, anche a carattere periodico, e/o opuscoli, particolarmente in materia di educazione al consumo; d) manifestazioni pubbliche; e) interventi in trasmissioni televisive e/o radiofoniche, comunicati stampa e siti internet; f) interlocuzione con le istituzioni pubbliche locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato; g) adesione a organismi locali competenti nelle materie oggetto dell'attività dell'Associazione; h) partecipazione a

procedimenti amministrativi e giudiziari; i) gestione, diretta o su convenzione, di impianti sportivi, oasi naturalistiche, biblioteche, banche dati, beni confiscati e attività artistiche, culturali o ricreative; l) organizzazione di gite e viaggi; m) raccolta fondi per specifiche finalità sociali, con rendiconto autonomo rispetto al bilancio dell'Associazione; n) messaggi pubblicitari; o) azioni legali a sostegno degli organi preposti ad accertare e reprimere condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli utenti.

4.3 - L'Associazione, quale ente esponenziale costituito per la difesa dei beni e degli interessi collettivi sopra indicati, si riserva di adire le vie legali, attraverso gli strumenti della costituzione di parte civile, dell'intervento in processi civili e/o penali, del ricorso giurisdizionale amministrativo, del ricorso amministrativo e di ogni altro atto, al fine di tutelare, nelle competenti sedi, gli interessi collettivi di cui è portatrice.

Art. 5 - Rapporti tra l'Associazione e i terzi

5.1 - L'Associazione può collegarsi, convenzionarsi e/o accreditarsi con istituzioni, enti di diritto pubblico o privato, associazioni e loro federazioni; l'attività dell'Associazione nei confronti di soggetti estranei è

esercitata in modo occasionale.

5.2 - Su proposta motivata del Consiglio direttivo, l'Assemblea può riconoscere la qualità di "benemerito" alle persone, fisiche e/o giuridiche, che si siano segnalate per le buone prassi adottate nei confronti dei soci dell'Associazione ovvero abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione; la qualifica di benemerito non è equiparata a quella di socio ordinario dell'Associazione.

Art. 6 - Acquisto della qualità di socio

6.1 - La qualità di socio può essere acquistata da qualunque persona fisica; per l'acquisto della qualità di socio, non è necessaria la maggiore età, ferme restando le limitazioni previste dalla legge in tema di capacità di agire.

6.2 - Gli aspiranti soci dovranno compilare l'apposita domanda di iscrizione presso una sede e versare la quota d'iscrizione.

6.3 - L'aspirante socio acquista la qualità di socio, con i conseguenti diritti e doveri, all'atto del pagamento della quota d'iscrizione annuale, la quale sarà determinata dal Direttivo nazionale.

6.4 - Le quote associative sono uguali per tutti; i soci corrispondono la sola quota associativa ordinaria e l'iscrizione ha validità annuale.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

7.1 - La qualità di socio si perde in uno dei seguenti casi:

a) mancato rinnovo dell'adesione; b) dimissioni; c) espulsione; d) morte.

7.2 - Il socio che intenda dimettersi dovrà comunicare per iscritto tale decisione alla sede dove si era iscritto ovvero, in caso di soppressione di questa, alla sede nazionale; le dimissioni, con o senza motivazione, sono insindacabili.

7.3 - L'espulsione si ha nel caso di grave violazione dello Statuto ovvero comportamenti giudicati incompatibili con la permanenza nel sodalizio.

7.4 - L'espulsione del socio è deliberata dal Direttivo regionale (ovvero, in mancanza di questo, dal Direttivo nazionale) su proposta del Presidente territorialmente competente o di almeno il 50% dei suoi componenti.

7.5 - Non è ammessa la partecipazione all'Associazione in via temporanea.

Art. 8 - Diritti e doveri del socio

8.1 - Ogni socio ha diritto di partecipare a tutte le iniziative che l'Associazione pone in essere in relazione allo scopo sociale e a quanto stabilito nella programmazione a livello territoriale.

8.2 - Ogni socio si impegna a rispettare il presente statuto e le decisioni adottate dagli organi dell'associazione; nessun socio può essere remunerato per l'attività svolta.

8.3 - Per le assemblee nazionali, i soci sono convocati in forma collettiva; per le assemblee regionali o comunque territoriali, lo statuto della federazione regionale può prevedere la convocazione collettiva o individuale.

8.4 - I soci maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto a un voto nelle assemblee.

Art. 9 - Le federazioni regionali

9.1 - In ogni regione si costituisce, nelle forme previste dalle leggi regionali, una articolazione funzionale e territoriale dell'Associazione, che assume la denominazione dell'Associazione seguita dal nome della regione; le ulteriori articolazioni locali assumono la denominazione della provincia o del comune ove hanno sede.

9.2 - La federazione regionale rappresenta l'Associazione, nel territorio di competenza, verso i soci e verso i terzi, a tutti gli effetti di legge; nelle more della costituzione della federazione regionale, l'attività dell'Associazione nella regione sprovvista di articolazione è regolata dal

presente Statuto.

9.3 - Lo statuto regionale recepisce le regole del presente Statuto, anche per quanto attiene all'organizzazione, adattandole alla singola regione; esso deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Direttivo nazionale, così come le sue eventuali modifiche.

9.4 - Il Direttivo nazionale si riserva il potere di disconoscere le federazioni regionali che abbiano contravvenuto alla disposizione di cui al comma precedente o che non si uniformino alle delibere assunte dagli organi nazionali; per la revoca dell'affiliazione, è necessario il voto unanime dei componenti del Direttivo.

9.5 - La federazione regionale gode di piena autonomia amministrativa, contabile e organizzativa e risponde direttamente delle sue obbligazioni, contrattuali ed extracontrattuali, senza vincolo di solidarietà con la struttura nazionale, tranne espressa pattuizione.

9.6 - La federazione regionale può compiere atti in nome e per conto degli organi nazionali solo con espressa delega.

10. - Gli organi

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci

e la Consulta dell'economia e dei pubblici servizi.

Art. 11 - L'Assemblea

11.1 - L'Assemblea è l'organo che esprime le linee d'indirizzo generali e strategiche dell'Associazione, la cui attuazione concreta è demandata al Consiglio direttivo; **l'Assemblea si può svolgere anche con modalità telematiche, previa identificazione degli aventi diritto a partecipare.**

11.2 - L'Assemblea è convocata ogni quattro anni dal Consiglio direttivo e, previo accertamento delle deleghe, si costituisce in congresso e seggio elettorale; è costituita dai rappresentanti dei soci eletti nelle assemblee regionali, nelle proporzioni con gli iscritti definite dal Consiglio direttivo; delibera a maggioranza semplice dei voti; elegge i componenti, effettivi e supplenti, degli organi collegiali, previa determinazione del loro numero; valuta l'attività del Consiglio direttivo uscente, **anche al fine di promuovere eventuali azioni di responsabilità;** stabilisce le linee generali e i programmi d'attività dell'Associazione; su proposta del Consiglio direttivo uscente, o di un quinto della platea congressuale, può modificare il presente Statuto oppure sciogliere l'Associazione.

11.3 - L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria

dal Consiglio direttivo, con delibera votata a maggioranza dei due terzi dell'organismo, qualora se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità.

11.4 - Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i soci e ciascun socio ha un voto.

11.5 - Ciascun socio può delegare per iscritto altro socio a partecipare all'Assemblea; si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili, e il comma terzo dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 12 - Il Consiglio direttivo

12.1 - Il Consiglio direttivo (o Direttivo nazionale) è l'organo che amministra l'Associazione; approva i bilanci dell'Associazione; elegge il Presidente e il Tesoriere dell'Associazione; provvede alla sostituzione dei probiviri e dei sindaci dimissionari dichiarati decaduti; verifica che l'attività delle federazioni regionali sia conforme alle delibere nazionali; emana regolamenti di attuazione al presente Statuto.

12.2 - Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, con mandato quadriennale, e si riunisce almeno una volta all'anno; in caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio

direttivo procede alla surrogazione ricorrendo a un supplente, nell'ordine stabilito dall'Assemblea.

12.3 - Il Presidente può convocare il Consiglio direttivo ogni volta che ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità; il Consiglio direttivo può essere convocato in seduta straordinaria anche dalla maggioranza dei componenti con richiesta al Presidente, scritta e vincolante.

12.4 - Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio direttivo non possa partecipare a una riunione, egli può delegare altro componente a esprimere il suo voto; la delega deve essere scritta ed è valida per singola riunione.

12.5 - Il Consiglio direttivo delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri

13.1 - Il Collegio dei Probiviri è il collegio arbitrale che decide, secondo equità, sui ricorsi dei soci contro le decisioni assunte dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio direttivo.

13.2 - E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente, che ne convoca le

riunioni; il Collegio delibera con i voti espressi dalla maggioranza dei membri.

13.3 - Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere anche sulle vertenze insorte nelle regioni prive di una federazione dell'Associazione.

13.4 - Il socio che intenda ricorrere al Collegio dei Probiviri ha l'onere di inviare al Presidente del Collegio stesso e per conoscenza al Presidente dell'Associazione un ricorso contenente l'esposizione dei fatti e delle ragioni del ricorso, con l'indicazione degli articoli del presente Statuto che si assumono essere stati violati.

Art. 14 - Il Collegio dei Sindaci

14.1 - Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo e alla revisione dei bilanci dell'Associazione, relazionando al Consiglio direttivo e all'Assemblea.

14.2 - E' composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente, che ne convoca le riunioni; il Collegio delibera con i voti espressi dalla maggioranza dei componenti effettivi.

14.3 - Il Collegio può partecipare con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

14.4 - Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso.

Art. 15 - La Consulta dell'economia e dei servizi pubblici

La Consulta dell'economia e dei servizi pubblici, quale organo consultivo, funge da ufficio studi dell'Associazione; fornisce pareri ed elabora ricerche, d'iniziativa o su impulso del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Cariche

16.1 - Le cariche dell'Associazione - gratuite e non cumulabili - sono: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

16.2 - Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

16.3 - Le cariche sono incompatibili con cariche in organizzazioni aventi scopi simili, sindacati, associazioni di categoria, partiti e con cariche conferite dal corpo elettorale; la candidatura in competizioni elettorali equivale a dimissioni dalla carica ricoperta.

Art. 17 - Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere

17.1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; ha il potere di sottoscrivere contratti e procure,

senza necessità alcuna di autorizzazioni e/o ratifiche; ha la competenza esclusiva a sottoscrivere gli atti che impegnano l'Associazione nei confronti delle istituzioni.

17.2 - Il Vice Presidente verbalizza le riunioni e, in caso d'impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituisce negli adempimenti urgenti.

17.3 - Il Tesoriere predispone i bilanci, preventivi e consuntivi, dell'Associazione, provvedendo anche alla custodia del libro contabile e degli altri documenti e registri; **cura e custodisce il registro dei soci;** sottoscrive, congiuntamente al Presidente, gli atti aventi contenuto patrimoniale, la relazione annuale sulle attività svolte, nel precedente anno solare e la relazione di accompagnamento dei bilanci.

17.4 - Il Consiglio Direttivo cura e custodisce il registro delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, che sono a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 18 - Strutture di servizio

18.1 - L'Associazione e le singole federazioni regionali possono promuovere, congiuntamente e/o disgiuntamente, la costituzione di organizzazioni di servizio per il migliore perseguimento dei fini statutarî.

18.2 - Tali organizzazioni dovranno possedere una propria

autonomia giuridica, economica ed organizzativa, nella forma di associazione (anche temporanea di scopo), società cooperativa o impresa sociale.

18.3 - L'Associazione può promuovere, tra i suoi soci lavoratori e pensionati, la costituzione di un'associazione di patronato e di un centro di assistenza fiscale.

18.4 - La costituzione di tali organizzazioni dovrà essere autorizzata dal Consiglio direttivo.

Art. 19 - Bilanci dell'Associazione

19.1 - Il Consiglio direttivo approva i bilanci, preventivi e consuntivi.

19.2 - I bilanci si approvano con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo; l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

19.3 - Le entrate sono costituite dalle quote d'iscrizione dei soci, da atti di liberalità, contributi dello Stato, di enti o d'istituzioni pubbliche, rimborsi derivanti da convenzioni e simili, proventi per attività non commerciali e dalle altre entrate previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 4; tali entrate, ai sensi dell'articolo 37 del Codice Civile, costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

19.4 - Le uscite devono essere documentate.

19.5 - Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

19.6 - Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, se i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate sono inferiori a euro 220.000,00.

19.07 - Il bilancio deve essere redatto in conformità della modulistica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

19.08 - Il fondo comune o l'eventuale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - La quota d'iscrizione

20.1 - La quota d'iscrizione annuale all'Associazione è definita dal Consiglio direttivo ed è unica su tutto il territorio nazionale.

20.2 - Il Consiglio direttivo provvede a definire il riparto

della quota tra due frazioni, la prima di competenza della direzione nazionale e la seconda stornata alla federazione regionale; quest'ultima può essere ulteriormente ripartita, con delibera del Direttivo regionale, tra due percentuali, una di competenza della sede regionale e l'altra di competenza della sede locale.

20.3 - La quota non è trasmissibile né rivalutabile; in caso di perdita della qualità di socio, non è ripetibile.

Art. 21 - Vincoli finanziari

21.1 - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali proventi di attività, **fondi**, avanzi di gestione e/o riserve, **a soci e collaboratori**, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento di attuazione, siano collegate all'Associazione; **tale divieto si applica anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.**

21.2 - Gli eventuali proventi di attività, avanzi di gestione e le eventuali riserve possono essere impiegati soltanto nelle attività strumentali o comunque connesse alla realizzazione dei fini associativi.

21.3 - L'Associazione non svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici e/o a pagamento nei confronti dei terzi.

21.4 - Le federazioni regionali non possono compiere atti aventi contenuto patrimoniale in nome e per conto degli organi nazionali senza espressa e formale delega del Direttivo nazionale.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione e rinvio

22.1 - L'Assemblea dei soci, convocata in forma ordinaria o straordinaria e con il voto di almeno i 2/3 **dei soci presenti o rappresentati per delega**, può sciogliere l'Associazione; analogamente, l'Assemblea regionale può sciogliere la federazione regionale.

22.2 - In caso di scioglimento, l'Assemblea deve nominare un liquidatore con il mandato di devolvere il fondo comune residuo dell'Associazione ad altra associazione **del Terzo Settore, previo pare del Registro nazionale del Terzo Settore** e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

22.3 - Non è consentita la trasformazione dell'Associazione né la fusione con altre organizzazioni.

22.4 - Per quanto quivi non previsto, si applicano il codice civile, le leggi in materia di associazioni e i regolamenti di

attuazione al presente Statuto.